

Emergenza coronavirus: norme in materia di svolgimento delle assemblee societarie

Il **Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020**, ribattezzato **Decreto "Cura Italia"** (il "Decreto"), contiene alcune previsioni che intervengono in merito ai termini di approvazione dei bilanci 2019 e alle modalità di svolgimento delle assemblee societarie, tenendo conto dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da covid-19. Nel seguito sono illustrate le previsioni contenute nell'art. 106 del Decreto.

Proroga del termine per l'approvazione dei bilanci dell'esercizio 2019

Al fine di facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio, il Decreto prevede una proroga di due mesi dei termini per la convocazione delle assemblee societarie chiamate ad approvare i bilanci 2019, stabilendo che **l'assemblea ordinaria è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio** (in luogo degli ordinari 120 giorni previsti per legge) e quindi entro il **28 giugno 2020**.

Ciò in deroga rispetto a quanto previsto dagli articoli 2364 del codice civile (per le S.p.a.) e 2478-bis del codice civile (per le S.r.l.) e in deroga rispetto alle eventuali diverse disposizioni previste dagli statuti sociali.

Nuove modalità di svolgimento delle assemblee

Sempre nell'intento di agevolare lo svolgimento delle assemblee delle società di S.p.a., S.a.p.a., S.r.l., società cooperative e mutue assicuratrici, il Decreto prevede alcune deroghe rispetto alle norme di legge e alle disposizioni statutarie vigenti, che troveranno applicazione per le **assemblee convocate entro il 31 luglio 2020** ovvero, se successiva, entro la data fino alla quale rimarrà in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale.

Innanzitutto, si prevede che tali società possano prevedere, nell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche qualora ciò non sia previsto nello statuto.

Le predette società possono inoltre prevedere che **l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione** a condizione che sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, **senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.**

MILANO

Via Fontana 18 - 20122 Milano
Tel. +39 02 7608211
Fax +39 02 76082128
segreteria.milano1@vrastudio.it

LODI

Corso Roma, 92 - 26900 Lodi
Tel. +39 0371 426484
Fax +39 0371 423347
segreteria.lodi@vrastudio.it



FISCALE – SOCIETARIO | CIRCOLARE N. 21/2020

Trattasi di una previsione introdotta sulla scia dell'orientamento assunto dal Consiglio Notarile di Milano con la massima n. 187 dello scorso 11 marzo che già aveva affermato la possibilità di utilizzo dei mezzi di telecomunicazione da parte della totalità dei partecipanti alla riunione, con la possibilità che il verbale sia successivamente redatto e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il Decreto prevede poi la possibilità **per le S.r.l.** di consentire l'espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, in deroga all'art. 2479, comma 4 del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie.

Ulteriori specifiche disposizioni relative a determinate società

Per quanto riguarda le **società con azioni quotate**, le **società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione** e le **società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante**, è previsto che le stesse possano:

- (i) designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/1998 (cui i soci possono conferire delega con istruzioni di voto), anche ove lo statuto disponga diversamente;
- (ii) prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato, cui possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del D.Lgs. n. 58/1998, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del medesimo provvedimento.

Previsioni pressoché analoghe ma con alcune peculiarità sono infine stabilite per le **banche popolari**, le **banche di credito cooperativo**, le **società cooperative** e le **mutue assicuratrici**, sempre con la finalità di agevolare lo svolgimento delle relative assemblee.

Anche queste specifiche previsioni troveranno applicazione per le assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero, se successiva, entro la data fino alla quale rimarrà in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale.

Non esitate a contattare lo Studio per maggiori dettagli e chiarimenti.

Villa Roveda Associati